



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2022

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2022

Il giorno trentuno Marzo 2022 alle ore 18:30, nella sala delle adunanze presso Palazzo del Governatore – Via Guercino 39 – Cento, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi inviati nei modi e nei termini regolamentari, in sessione Ordinaria di 1^a convocazione, prima seduta.

All'inizio della trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti, i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

			Presenti	Assenti
1	ACCORSI EDOARDO	Sindaco	Presente	
2	FRANCESCHELLI MATTIA	Consigliere	Presente	
3	BERGAMINI PAOLA	Consigliere	Presente	
4	SANDONI ROSA	Vice Presidente	Presente	
5	SALSINI ELEONORA	Consigliere	Presente	
6	LONGO GIACOMO	Consigliere	Presente	
7	PRENDIN VITTORIO	Consigliere	Presente	
8	CORTESI ALESSANDRO	Consigliere	Presente	
9	BONZAGNI ANGELO	Consigliere	Presente	
10	DONATO MASSIMO	Consigliere	Presente	
11	TATTI NICOL	Consigliere	Presente	
12	RIVIELLO LAURA	Consigliere	Presente	
13	FORTINI MATTEO	Consigliere		Assente G
14	RESCA MATTEO	Consigliere		Assente G
15	OTTANI MARCELLO	Consigliere	Presente	
16	TADDIA LUCA	Consigliere	Presente	
17	TOSELLI FABRIZIO	Consigliere	Presente	
18	CALDARONE FRANCESCA	Consigliere	Presente	
19	GUARALDI ALESSANDRO	Consigliere	Presente	
20	MELLONI ALEX	Consigliere		Assente G
21	BRUNO GERLANDO	Consigliere	Presente	
22	CREMONINI BEATRICE	Consigliere	Presente	
23	PETTAZZONI MARCO	Consigliere	Presente	
24	GIBERTI ELISABETTA	Consigliere Anziano	Presente	
25	VERONESI MATTEO	Presidente del Consiglio	Presente	
			22	3

Sono presenti gli Assessori: BIDOLI SILVIA, SALATIELLO VITO, GAIANI CARLOTTA, PEDACI MARIO, PICARIELLO VANINA

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott. Giuseppe Lavedini

Presiede il Dott. Matteo Veronesi nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: FRANCESCHELLI MATTIA, PRENDIN VITTORIO, GUARALDI ALESSANDRO

Il Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

Vengono espresse le dichiarazioni di voto di seguito indicate:

CREMONINI [minuto 3:12:46 della registrazione]

PETTAZZONI [minuto 3:09:57 della registrazione]

CALDARONE [minuto 3:13:30 della registrazione]

FRANCESCHELLI [minuto 3:14:22 della registrazione]

Non ci sono altre dichiarazioni di voto.

Pertanto, dato atto che la discussione della presente deliberazione è stata unificata alla precedente, all'esito delle dichiarazioni di voto come sopra sinteticamente verbalizzate,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1. l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle norme di cui ai commi da 739 a 783;

2. l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che l'art. 1 della legge n. 160 del 2019 dispone:

3. al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

4. al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

5. al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

6. al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

7. al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

8. al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Dato atto che il comune di Cento per l'anno 2020, nel quantificare le varie aliquote IMU, al fine di garantire il necessario equilibrio di bilancio, ha deliberato con atto di Consiglio Comunale n.18 del 25/06/2020 le seguenti misure:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, aliquota pari al 6,00 per mille;
2. fabbricati di categoria catastale C1 e C3, situati nel centro storico del capoluogo, come definito con il P.R.G. approvato con delibera di Giunta Comunale n. 675/1999 e successive varianti, oggetto di nuovi contratti di locazione e precedentemente sfitti, a decorrere dalla data di stipula del nuovo contratto di locazione, aliquota 4,60 per mille;
3. fabbricati rurali ad uso strumentale, aliquota pari all' 1,00 per mille;
4. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati aliquota pari al 2,5 per mille;
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti, aree fabbricabili e terreni agricoli aliquota 10,60 per mille;

Dato atto che con delibera n. 32 del 27/5/2021 il Consiglio Comunale ha confermato per il 2021 le medesime aliquote e detrazioni deliberate per l' anno 2020;

Considerato che:

- dall' 1/1/2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, (cd fabbricati merce), per espressa previsione normativa, diventano esenti dall' IMU;
- la base imponibile dell'IMU di cui alla Legge 160/2019 è disciplinata dall'art.1 commi 745 e ss. della medesima Legge;
- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 ed in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che il decreto di cui al comma 756 della legge n. 160 del 2019 non è ancora stato emanato.

Rilevato che il potere regolamentare comunale di cui agli articoli 52 del D.Lgs. n.446/97 e 7 del D.Lgs. n.267/2000, disciplinanti la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 777, della L. n. 160/2019;

Richiamato il DUP 2022/2024 SEZIONE STRATEGICA, approvato dalla Giunta Comunale

in data 17/1/2022 con atto n. 13 e dal Consiglio Comunale in data 17/2/2022 con verbale n. 13 che contiene l' indicazione di conferma sul 2022 delle aliquote IMU, ad eccezione della fattispecie dei fabbricati merce ora esenti IMU per legge;

Ritenuto pertanto di confermare per l' anno 2022 le medesime detrazioni ed aliquote IMU deliberate sull' anno 2020 e confermate sull' anno 2021 ad eccezione della fattispecie dei fabbricati merce, ora esente Imu;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Dato atto che il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 ha differito al 31 marzo 2022 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

Richiamato l'art.13 comma 15 del D.L.201/11 e ss.mm.ii.in relazione agli obblighi di pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi locali, a norma del quale le delibere sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica;

Richiamato il decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze 20 luglio 2021 in ordine alla approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie suddette;

Richiamato il combinato disposto dei commi 756 e 757 che, in attesa dell'approvando DM, consente di prescindere, così come chiarito dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 - anche per l'annualità 2022 - dalla necessaria allegazione del prospetto (di cui al comma 757) quale condizione di efficacia della delibera.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare competente in data 14/03/2022;

Visto l'art. 42, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di quest'organo all'adozione del presente atto;

Visto l' art. 76 del regolamento di contabilità, in merito al parere del collegio dei Revisori;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri di cui all' art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI N. 22

VOTI FAVOREVOLI N. 19

ASTENUTI N. 3 (Pettazzoni, Giberti, Veronesi)

DELIBERA

Per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

A) Di approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze aliquota **6,00 per mille** e detrazione di € 200,00 rapportata al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione;
2. fabbricati di categoria catastale C1 e C3, situati nel centro storico del capoluogo, come definito con il P.R.G. approvato con delibera di Giunta Comunale n. 675/1999 e

successive varianti, oggetto di nuovi contratti di locazione e precedentemente sfitti, a decorrere dalla data di stipula del nuovo contratto di locazione aliquota **4,60 per mille**;

3. fabbricati rurali ad uso strumentale all' agricoltura, così come definiti dall' art. 9 comma 3 bis del D.L. n.557/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1994 aliquota **1,00 per mille**;
4. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti, aree fabbricabili e terreni agricoli aliquota **10,60 per mille**.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Tutti gli interventi effettuati nel corso del dibattito relativo al presente provvedimento sono riportati in testo integralmente nella registrazione audiovideo, conservata agli atti dell'odierno Consiglio Comunale.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
Dott. Matteo Veronesi

Firma
Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Lavedini

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.